



Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI”

Via Venezia,36 – 81022 Casagiove (Ce)

C.F. 93085870611 Cod. Mecc. CEIC893002 Distretto Scolastico n. 12

e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it

0823/468909 – 0823/466135 fax 0823/495029 - 496599

Prot. n. 2980

Casagiove 18/12/2013

Contratto di Prestazione d’Opera intellettuale per l’espletamento dell’incarico di Medico Competente in materia di sorveglianza sanitaria

Tra

L’Istituto Comprensivo Statale “Moro – Pascoli” di Casagiove, C.F. 93085870611, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Teresa LUONGO, Dirigente Scolastico pro tempore, nata a Piana di Monte Verna (Ce) il 01/08/1960, codice fiscale : LNNTRS 60M41G541H e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto medesimo

e

la Dott.ssa Fernanda Materazzo, nata a Caserta il 23/05/1962 e residente in Caserta alla Via Verdinois n.8, studio professionale Via josemaria Escrivà n. 68 – 8110 Caserta – Partita I.V.A. n.02646760617, in possesso di formazione professionale nel settore, nonché di idonei titoli culturali e professionali debitamente documentati da apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola;

Premesso

- che ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n.106/2009, al fine di garantire la salute e l’integrità dei lavoratori attraverso una specifica sorveglianza sanitaria, si rende necessario provvedere alla nomina di un medico competente;
- che in data 08/11/2013, prot.n.1914, l’Istituto ha indetto gara per la nomina del Medico competente;
- che in data 06/12/2013, prot. 2599, il Dirigente Scolastico ha individuato la Dott.ssa Fernanda Materazzo quale prima classificata nella graduatoria definitiva dei candidati all’incarico;

ART. 1
SI CONVIENE E SI STIPULA

L'Istituto Comprensivo Statale "Moro – Pascoli" di Casagiove", C.F. 93085870611, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Teresa LUONGO, Dirigente Scolastico pro tempore, nata a Piana di Monte Verna (Ce) il 01/08/1960, codice fiscale : LNNTRS 60M41G541H e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo, affida alla Dott.ssa Fernanda Materazzo , nata a Caserta il 23/05/1962, in qualità di libero professionista, l'incarico di Medico Competente con durata annuale, dalla data di stipula del presente contratto il 18/12/2013 e fino al 17/12/2014.

In particolare, il Medico competente deve garantire:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente ;
- f) collaborare con il RSPP e il Datore di lavoro .

ART. 2
CONSISTENZA ED ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.L.gs 81/08, il medico competente dovrà:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria;
- b) predisporre le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- c) provvedere all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso (considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro);
- d) collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute";
- e) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- a) aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- b) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, con salvaguardia del segreto professionale;
- c) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- d) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- e) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- f) fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
- i) fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o anche a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione dei rischi.

ART. 3 MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui sopra vengono richieste senza vincolo di subordinazione e saranno coordinate con le attività dell'Istituto.

Nell'esercizio della Sua attività la Dott.ssa Fernanda Materazzo, nell'ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, potrà disporre le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari.

Il conferimento d'incarico è a titolo strettamente personale.

ART. 4 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di Medico Competente avrà durata annuale, con inizio dalla data del 18 dicembre 2013 e termine alla data del 17 dicembre 2014.

ART. 5 CORRISPETTIVO

L'Istituzione Scolastica, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa Fernanda Materazzo, si impegna a corrispondere un **compenso di €. 980,00 (novecentottanta/00) al netto della ritenuta di acconto**. Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione previa presentazione della Fattura.

ART. 6 TIPO DI RAPPORTO

I Contraenti concordano di apportare eventuali modificazioni al presente contratto qualora lo richiedano eventi e circostanze al momento non previste e che si rendessero necessarie nel corso della sua durata.

La Scuola Committente ha facoltà di recedere dal Contratto, anche nel caso in cui la prestazione abbia già avuto inizio, tenendo comunque indenne il Contraente delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Il Prestatore, Dott.ssa Fernanda Materazzo, ha facoltà di recedere dal Contratto per giusta causa, con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per la parte di attività svolta.

La facoltà di recesso deve essere esercitata da parte del Prestatore in modo da evitare pregiudizio alla Scuola Committente .

Nel caso l'effettuazione della prestazione divenga impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti, la Dott.ssa Fernanda Materazzo ha comunque diritto ad un compenso commisurato al lavoro prestato.

Il mancato adempimento della prestazioni cui è tenuta la Dott.ssa Fernanda Materazzo nell'assolvimento dell'incarico, determina la risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici per la parte di attività comunque svolta dalla Contraente medesima.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere.

Le eventuali spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Dott.ssa Fernanda Materazzo.

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dal Dott.ssa Fernanda Materazzo ai sensi del D. lgs. 30.06.2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti l'interessata potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casagiove 18/12/2013

Il Contraente
(Dott.ssa Fernanda Materazzo)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Teresa LUONGO)